



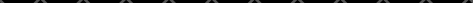
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE**

## INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott.ssa Angela Lo Piparo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. n. 14201 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso

DA

 (difeso dall'Avv. VICARI GIULIA);

– *ricorrente* –

## CONTRO

QUESTORE DI PALERMO;  
MINISTERO DELL'INTERNO;

– *resistente contumace* –

**E CON L'INTERVENTO DEL  
PUBBLICO MINISTERO:**

– *interveniente necessario* –

**AVENTE AD OGGETTO:** Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 20/11/2024  ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo CAT.A.12/2024 Cont. Cap. emesso in data 11/07/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda presentata in data 16/12/2022 diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di padre dei minori, cittadini italiani, 

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo di essere padre di tre figli italiani, due dei quali affetti da significative problematiche di salute che necessitano di particolare attenzione e tutela.

Nel corso del procedimento è stata ritenuta ammissibile e si è svolta, nell'udienza del 17/12/2025, l'audizione personale del ricorrente, il quale ha dichiarato:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

In vista dell'ultima udienza, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta, insistendo nella domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari.

2. Quanto al merito, preme, anzitutto, osservare che l'art. 19, comma 2 lett. c) del d.lgs. 286/98 prevede, in linea generale, l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, fatti salvi i casi di cui all'art. 13 comma 1 che, a sua volta, richiama i motivi di "ordine pubblico o di sicurezza dello stato". In tale quadro normativo si inserisce, inoltre, l'art. 30, comma 1, lett. d), del TUI, il quale dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche al genitore straniero, ancorché naturale, di minore italiano residente in Italia, prescindendo dal possesso di un valido titolo di soggiorno e subordinatamente alla sola condizione che il richiedente non sia stato privato della responsabilità

genitoriale secondo la legge italiana. Tale previsione, pertanto, supera il requisito della effettiva convivenza che non rileva ai fini della presente valutazione. Tali disposizioni vanno ricollegate a quanto previsto dagli artt. 4, comma 3 (il quale stabilisce che non è ammesso in Italia, tra gli altri, lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale) e 5, comma 5, del medesimo D.lgs. 286/1998, che, a sua volta, prevede che: *“il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”,* precisando altresì che *“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”*.

Preliminarmente, va osservato che dalla documentazione in atti non risulta che il ricorrente sia stato privato della responsabilità genitoriale (cfr. estratto per riassunto degli atti di nascita dei figli minori, in atti), con conseguente astratta riconducibilità della sua posizione nell'ambito applicativo delle disposizioni sopra richiamate.

Occorre poi procedere ad un bilanciamento tra la pericolosità sociale del richiedente e la salvaguardia dell'unità familiare, fermo restando che la valutazione della pericolosità sociale deve essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del ricorrente medesimo, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo nel tempo, nonché della natura ed effettività dei suoi vincoli familiari, dei legami familiari con il Paese di origine e della durata del soggiorno

nel Paese ospitante. A tal riguardo, invero, la Suprema Corte ha affermato che è *“onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto ragioni di attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno tali da giustificare il rigetto dell'istanza; infatti, per effetto delle modifiche introdotte, con il d. lgs. 5/2007, agli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, d. lgs. 286/1998, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (Cass. Civ. n. 17070/2018).*

Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati punitivi con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico.

La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea, la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente; le difficoltà che

il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante.

Esaminata in tale prospettiva la normativa di settore, va, nel caso di specie, valorizzata la circostanza che il ricorrente sia padre di tre minori italiani, due dei quali affetti da significative problematiche di salute, nonché legato sentimentalmente alla Sig.ra Napoli Maddalena, nata a Palermo il 19/11/1982, madre dei minori. Il ricorrente ha, altresì, rappresentato di costituire l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, avendo intrapreso, pur non continuativamente, attività lavorativa (cfr. dichiarazione UNILAV alle dipendenze di "[REDACTED]";

[REDACTED]; attestato di frequenza - corso "lavoratori a rischio basso - modulo specifico" del 01/07/2025, in atti).

Di contro il precedente penale a carico dello stesso per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza su minore, che, pur gravoso, risulta risalente nel tempo e non prevalente rispetto a ogni altro interesse confliggente. Invero, dall'esame degli atti, nonché come già evidenziato, emerge che i figli minori del ricorrente sono affetti da rilevanti problematiche di salute. In particolare, dalla certificazione medica allegata al ricorso risulta che il minore [REDACTED] è affetto da *broncodisplasia di grado lieve*, mentre il minore [REDACTED] presenta *microcefalia e ritardo del linguaggio* (cfr. Ospedali Civico e Benfratelli - G. Di Cristina di Palermo: richiesta di fornitura dispositivo; piano terapeutico per la prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine; verbale di pronto soccorso e referto del 30/09/2024).

Inoltre, dalla documentazione allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28/04/2026, si evince che il minore [REDACTED] è stato ricoverato in data 22/04/2026 presso l'A.R.N.A.S. Ospedale Civico - Di Cristina - Benfratelli (cfr. certificato di ricovero in atti). Peraltro, dalla documentazione lavorativa sopra richiamata emerge che il ricorrente ha intrapreso un positivo percorso di reinserimento sociale, non risultando agli atti la reiterazione di condotte

delittuose e avendo egli dedicato le proprie energie alla cura e al mantenimento, anche sotto il profilo economico, dei figli minori.

La valutazione degli elementi sopra esaminati conduce quindi ad affermare l'attuale prevalenza dell'interesse all'unità familiare – tenuto conto delle delicate condizioni di salute dei figli minori, come documentalmente attestate, nonché del ruolo essenziale svolto dal ricorrente nel loro accudimento quotidiano – rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza pubblica e la conseguente illegittimità del diniego impugnato, atteso che un suo eventuale allontanamento, oltre a privare il nucleo familiare dell'unica fonte di sostentamento, sia pure non stabile, determinerebbe una grave lesione del diritto all'unità familiare e comporterebbe un pregiudizio irreparabile per i minori, cittadini italiani.

Resta fermo che l'accertamento svolto nella presente sede non assume carattere definitivo, potendo eventuali elementi sopravvenuti legittimare la revoca del titolo di soggiorno rilasciato.

Sulla scorta delle illustrate considerazioni, in accoglimento del ricorso proposto, va dunque dichiarato il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

3. Quanto al riparto delle spese tra le parti, si ritiene che le stesse debbano rimanere a carico del ricorrente alla luce della mancata costituzione in giudizio e conseguentemente di difese dell'Amministrazione resistente.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di XXXXXXXXXX sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 8\5\26

Il Giudice

Angela Lo Piparo

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.